

Regione: Piemonte

1. ACQUE E ACQUEDOTTI

DELIB.G.R. 24 NOVEMBRE 1997, N. 31-23227 (1).

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione-tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori.

(1) Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1997, n. 51, supplemento.

Premesso che:

- con la L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, in attuazione degli articoli 8 e 9 della L. n. 36 del 1994, sono stati delimitati sei ambiti territoriali ottimali sulla base dei quali devono essere riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato, e sono state altresì disciplinate, coerentemente alla legge 8 giugno 1990 n. 142, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nei suddetti ambiti territoriali;
- in fase di prima applicazione della richiamata normativa, l'Amministrazione regionale, costituita e resa operativa la Conferenza Regionale delle risorse idriche quale organismo di coordinamento e verifica delle funzioni di governo delle acque, ha altresì istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 64-17310 del 10 marzo 1997 l'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati, volto a garantire, attraverso la costituzione di una apposita banca dati, un appropriato sistema di informazione e di conoscenze a supporto di tutti gli Enti e organismi operanti nel settore;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 36-18438 del 21 aprile 1997 sono stati adottati i criteri e gli indirizzi previsti dall'articolo 4, comma 5 della L.R. n. 13 del 1997 per la stipula della convenzione di costituzione delle Autorità d'Ambito, organi politici di indirizzo e controllo sulle attività di gestione rappresentativi di tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e che costituiscono la forma con la quale detti enti esercitano in modo associato le funzioni di governo del servizio idrico integrato.

Rilevato che ulteriori adempimenti cui l'Amministrazione regionale è chiamata al fine della complessiva realizzazione della riforma concernono particolari aspetti connessi più direttamente alle forme di erogazione del servizio e nello specifico:

a) la definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi pubblici di gestione salvaguardabili ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997;

b) l'adozione della convenzione-tipo e relativo disciplinare per la regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori, previsti all'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997; considerato che i suddetti adempimenti si inseriscono nel contesto della più ampia e complessa problematica inerente la definizione del modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato, rendendo opportuno il loro inserimento in un apposito atto di indirizzo sulla materia adottabile in ragione del disposto dell'articolo 3, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997; rilevata altresì l'opportunità di fornire agli enti locali le suddette indicazioni sin dall'attuale fase di organizzazione istituzionale, affinché gli stessi, una volta costituitisi in Autorità d'ambito, dispongano di tutti gli elementi necessari ad un tempestivo e corretto esercizio delle funzioni loro demandate; visti gli allegati n. 1 e 2, costituenti parte integrante della presente deliberazione e concernenti rispettivamente l'adozione del modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato, la definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili, nonché la convenzione-tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori; sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13 del 1997; sentita altresì la competente Commissione consiliare nella seduta del 21 novembre 1997; visto l'articolo 17 della L.R. n. 51 del 1997; la Giunta regionale, con votazione espressa nei modi di legge, unanime

Delibera

- di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 2 e 7, comma 3, lettera b) della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, l'atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili di cui all'allegato 1 costituente parte integrante della presente deliberazione;

- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997, la convenzione-tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori di cui all'allegato 2 costituente parte integrante della presente deliberazione.

Allegato 1

Atto d'indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili ai sensi dell'art. 7 comma 3.

1. La definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato (articolo 3, comma 1 lettera d) L.R. n. 13 del 1997)

Nel dare attuazione alla legge Galli in materia di organizzazione del servizio idrico integrato la L.R. 20 gennaio 1997, n. 13 ha disciplinato gli aspetti inerenti la gestione in un'ottica evolutiva i cui tratti fondamentali sono rintracciabili in una serie di disposti dalla cui lettura coordinata emerge con chiarezza la volontà del legislatore regionale: ove non sia possibile optare da subito per il gestore unico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 [1], le Autorità d'ambito possono avvalersi di più produttori del servizio per una fase transitoria che dovrà concludersi entro il termine massimo di dieci anni. Sin dall'entrata in vigore della L. n. 36 del 1994 si trattò infatti di comprendere se le norme dedicate dalla legge Galli al nuovo sistema organizzativo postulassero necessariamente l'introduzione del gestore unico di ambito.

Sul piano ermeneutico è ben difficile sostenere che quella del gestore unico non costituisca norma generale, non solo per il dettato testuale dell'articolato, ma anche e soprattutto in ragione della finalità della legge, volta al superamento della frammentazione delle gestioni per mezzo della definizione di ambiti territoriali ottimali entro i quali poter applicare il nuovo regime tariffario delineato dagli articoli 13 e seguenti della L. n. 36 del 1994.

D'altro canto non poteva prescindere dalla constatazione che la realtà del settore in Piemonte può rendere difficile un'applicazione immediata del principio di unicità della gestione, anche in considerazione della necessità di delimitare ambiti territoriali ottimali di dimensioni vaste in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 della L. n. 36 del 1994 ed in funzione dell'esigenza di preconstituire bacini d'utenza in grado di "sopportare" una ricaduta tariffaria idonea agli investimenti da compiersi.

Il legislatore regionale ha pertanto optato per una soluzione di gradualità della riforma, tracciando un percorso che, pur partendo da un'eventuale pluralità delle gestioni, conduce necessariamente alla gestione unitaria dei servizi idrici tramite la preventiva definizione di un modello di sviluppo dell'organizzazione gestionale che consenta entro il decennio l'applicazione della tariffa d'ambito di cui all'articolo 8 della L.R. n. 13 del 1997, definita quale corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale.

Infatti, tra le fondamentali competenze delle Autorità d'ambito è contemplata, e non a caso, la definizione del modello organizzativo di gestione (articoli 3, comma 1 lettera d e 5, comma 2, lett. b), all'interno del quale deve procedersi all'individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato e, in caso di pluralità delle gestioni, identificarsi il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata alla loro successiva e graduale aggregazione (articolo 7,

comma 5).

Da quanto sopra illustrato consegue che tutte le scelte fondate sui disposti la cui applicazione può condurre alla pluralità di gestioni e precisamente:

- l'articolo 10, comma 3 della L. n. 36 del 1994 (richiamato dall'articolo 9, comma 7 della L.R.

n. 13 del 1997) che prevede il mantenimento fino alla loro naturale scadenza delle concessioni di servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge nazionale;

- l'articolo 7, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997, ove è previsto che le Autorità d'ambito possano affidare la gestione del servizio idrico integrato anziché ad un unico gestore ad una pluralità

di soggetti, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno

dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

- l'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997, che consente a determinate condizioni di salvaguardare organismi pubblici di gestione esistenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L. n. 36

del 1994, purché i medesimi provvedano entro i successivi cinque anni alla gestione sovracomunale unitaria del servizio idrico integrato;

- l'articolo 9, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997, a norma del quale le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione con il gestore prescelto ovvero fino alla data stabilita dalla convenzione stessa devono trovare nel modello organizzativo di gestione una compiuta e coordinata valutazione, nonché un progetto di sviluppo coerente al raggiungimento dell'obiettivo finale.

Il suddetto modello organizzativo dovrà pertanto essere informato ai principi di:

- temporaneità della pluralità delle gestioni;

- interesse generale dell'intero ambito;

- qualità del servizio prestato all'utenza;

- risparmio nei costi di gestione.

2. La salvaguardia degli organismi pubblici di gestione esistenti. Modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza (articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997)

La L.R. n. 13 del 1997 dispone che possono essere salvaguardati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L. n. 36 del 1994, gli organismi pubblici di gestione esistenti (Aziende speciali comunali o consortili, Società pubbliche o miste) che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
- b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta regionale;
- c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. n. 36 del 1994 [2].

Alla luce di quanto esposto al punto precedente ed in ragione della natura stessa delle c.d. disposizioni di "salvaguardia", l'istituto in questione riveste carattere di norma eccezionale, perché volta a consentire la deroga al principio generale di unicità della gestione d'ambito solo nel caso in cui si renda opportuno far salva una gestione pubblica, talmente efficace sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi prestati, che il suo superamento costituirebbe una diseconomia per l'intero ambito.

Conseguentemente non sarà sufficiente riscontrare la presenza dei requisiti di legge in rapporto al soggetto gestore di per sé considerato nella sua attuale configurazione, bensì occorrerà una positiva valutazione della compatibilità della salvaguardia con:

- l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'intero ambito;
- l'effettiva possibilità di conseguire da parte dei soggetti salvaguardati entro i cinque anni la gestione sovracomunale unitaria prevista dall'articolo 7, comma 4 della L.R. n. 13 del 1997;
- le ipotesi di sviluppo formulate nel modello organizzativo ai fini del raggiungimento entro i dieci anni dell'obiettivo finale di unitarietà della gestione dell'intero ambito.

Per quanto concerne nello specifico i requisiti di legge necessari ai fini dell'eventuale salvaguardia nell'accezione sopra delineata, si determina - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, lettera b) della L.R. n. 13 del 1997 - che possano essere salvaguardati gli enti pubblici gestori che, oltre a gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo ed essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. n. 36 del 1994, abbiano operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati attraverso le seguenti verifiche e controlli:

1. consistenza e solidità economico - finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servite, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

2. stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza, comprovati anche dall'aver sviluppato negli ultimi tre anni investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio attraverso l'utilizzo di fondi propri;
3. costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
4. analisi del livello qualitativo del servizio erogato verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della L. n. 319 del 1976, nonché della L.R. n. 13 del 1990 per quanto riguarda le acque reflue;
5. controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988.
6. verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazioni di costi che portino nocimento all'interesse generale dell'intero ambito;

In ragione del fatto che spetta solo ed esclusivamente all'Autorità d'ambito determinarsi in ordine alla convenienza di concedere la salvaguardia, tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi che la medesima può arrecare alla gestione complessiva del territorio dell'ambito, il legislatore ha demandato alla Giunta Regionale unicamente la definizione delle su riportate modalità di analisi, al fine di lasciare agli enti locali lo spazio e la discrezionalità sufficienti ad apprezzare sul piano concreto i singoli casi sui quali esprimersi in modo positivo o negativo alla luce del modello organizzativo prescelto.

In proposito si richiamano pertanto i disposti degli articoli 20 e 26 dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36-18438 del 21 aprile 1997 che, allo scopo di garantire il corretto rapporto istituzionale voluto dalla legge regionale tra gli enti locali costituiti in Autorità d'ambito, rispettivamente prevedono che:

- ove non sia proposto un gestore unico per l'intero ambito, sia adottata una c.d. procedura rinforzata che, per l'approvazione del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, contemplici - oltre alla maggioranza dei voti che rappresentino i due terzi delle quote in Conferenza - l'assenza di voto contrario dei rappresentanti degli enti locali il cui territorio è interessato; una seconda seduta, da convocarsi non prima di un mese, potrà consentire comunque l'approvazione ove votata a maggioranza dei tre quarti dei componenti la Conferenza;
- sempre con riferimento alla scelta del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, siano adottate forme di consultazione preventive

al procedimento deliberativo della Conferenza, nell'ambito delle quali i Sindaci delle aree territoriali omogenee ed i Presidenti di Comunità Montana raccolgano le osservazioni degli enti locali dagli stessi rappresentanti recependone gli eventuali indirizzi cui attenersi in sede di Conferenza.

Preme infine rammentare che, nell'attuale situazione, i soggetti salvaguardabili generalmente assommano le funzioni di governo che nel nuovo assetto delineato dalla L.R. n. 13 del 1997 sono invece proprie dell'insieme degli enti locali costituiti in Autorità d'ambito (programmazione dei livelli servizio, definizione dei programmi di intervento, determinazione della tariffa, ecc.) e le funzioni di vera e propria erogazione del servizio che caratterizzeranno in futuro i soggetti gestori. Nei procedimenti di analisi e verifica delle situazioni in cui viene proposta la salvaguardia in esame questo aspetto dovrà essere preliminarmente chiarito, in quanto il soggetto eventualmente salvaguardato dovrà in ogni caso adeguarsi al nuovo sistema di separazione tra le funzioni di governo e quelle di erogazione del servizio, adeguando il suo assetto costitutivo alla nuova configurazione di carattere esclusivamente operativo e gestionale.

3. La prosecuzione temporanea delle gestioni, anche in economia, affidate ad aziende speciali, enti e consorzi pubblici esercenti i servizi idrici alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito (articolo 9, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997)

Tra le disposizioni che si sono citate al punto 1 del presente atto tra quelle che possono provocare una iniziale pluralità di gestioni all'interno di uno stesso ambito compare l'articolo 9, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997.

In proposito preme rilevare come la disposizione in questione sia per sua natura norma transitoria, volta a garantire l'assenza di soluzioni di continuità nell'erogazione di servizi essenziali quali i servizi idrici, nelle more di organizzazione delle Autorità d'ambito e dell'adozione degli atti che alla stessa competono per l'effettiva realizzazione della riforma del settore.

Il disposto in questione non legittima pertanto il mantenimento ad libitum di gestioni in economia, escluse sia dalla L. n. 142 del 1990 sia dalla L. n. 36 del 1994 in ragione delle caratteristiche del servizio, ovvero di altre forme di gestione pubblica che non abbiano superato il vaglio della salvaguardia disciplinata dall'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997.

Scopo del legislatore è al contrario quello di consentire la prosecuzione delle suddette forme di erogazione del servizio solo fino alla stipula della convenzione tra l'Autorità d'ambito ed il nuovo gestore ovvero fino alla data stabilita nella stessa convenzione in ragione di un programma di graduale "assorbimento" delle gestioni in esame secondo quanto definito nel modello organizzativo di gestione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) L.R. n. 13 del 1997.

4. Il riconoscimento delle concessioni esistenti (articolo 9, comma 7 della L.R. n. 13 del 1997)

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della L.R. n. 13 del 1997 le Autorità d'ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono con apposito atto al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'articolo 10, comma 3 della L. n. 36 del 1994, il quale testualmente recita: "Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione".

Dai disposti della norma statale in questione si evince che:

- a) sono riconoscibili le sole concessioni di servizio in essere alla data di entrata in vigore della L. n. 36 del 1994 (3 febbraio 1994) e non quelle rilasciate successivamente a tale data;
- b) i soggetti concessionari riconoscibili sono soltanto società ed imprese consortili private, atteso che il destino delle forme pubbliche di gestione (Aziende speciali comunali o consortili, Società pubbliche o miste) è già disciplinato dall'articolo 9, comma 4 e dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10 della legge Galli.

Sarà pertanto compito dell'Autorità d'ambito procedere alla verifica della sussistenza dei sopracitati requisiti, secondo una procedura che potrà svolgersi nei seguenti termini:

- l'ente locale concedente notifica all'Autorità d'ambito l'esistenza del rapporto concessorio per la gestione dei propri servizi idrici, allegando il contratto di concessione in essere;
- gli Uffici dell'Autorità d'ambito procedono alla verifica relativa alla data di stipula del contratto di concessione in epoca antecedente al 3 febbraio 1994 e alla natura giuridica del concessionario;
- la Conferenza dell'Autorità d'ambito, con la maggioranza e le eventuali procedure rinforzate previste dalla convenzione istitutiva della stessa Autorità [3], procederà all'atto di riconoscimento delle concessioni rispondenti ai requisiti di legge.

Considerato che a seguito del riconoscimento si determinerà una pluralità di soggetti gestori, il relativo provvedimento dovrà richiamare espressamente le norme di coordinamento a tal fine stabilite nel modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito.

NOTE:

[1] ove è previsto che "Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3 lettere b) ed e) della L. n. 142 del 1990, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti di finanza pubblica), e dall'articolo 25, comma 1 della L. n. 142 del 1990"

[2] vedasi in proposito il D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

[3] su cui vedasi nuovamente l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 1997, n. 36-18438

Allegato 2

Convenzione - tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'autorità d'ambito e i soggetti

gestori (art. 9, comma 2)

CONVENZIONE - TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ D'AMBITO E I SOGGETTI GESTORI L'Autorità dell'Ambito n. di cui all'articolo 2 della L.R. 20 gennaio 1997, n.13, con sede (presso) in via, in persona del suo Dirigente pro- tempore, Dr., nella qualità di rappresentante legale, in nome e per conto degli enti che l'hanno costituita affida) al Consorzio costituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, con sede in via, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto (verob) alla Società, costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con sede in via in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto (veroc) alla Società, nella qualità di concessionaria di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con sede in via, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Dr., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto che ne assume l'obbligo la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, nei limiti di oggetto e alle condizioni indicate dal seguente disciplinare.

Capo I

Elementi essenziali del rapporto

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, definisce nel territorio di cui all'Allegato A la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue, della relativa riutilizzazione, del conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.

2. La gestione del servizio idrico integrato, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione al Programma degli interventi, comprende anche la relativa progettazione, lo svolgimento delle procedure di appalto e direzione dei lavori in esso previsti, la cui costruzione il gestore si obbliga ad affidare a terzi secondo le norme vigenti in materia.

3. La gestione del servizio è definita dalle direttive degli organi statali, regionali o dell'Autorità d'ambito. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del servizio pubblico, gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli.

Art. 2

Destinatari del servizio.

1. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all'Allegato A possono pretendere dal gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'ambito.
2. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio idrico integrato, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza del Autorità d'ambito, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.
3. Il gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando imparzialmente gli standard definiti dal presente atto o dalle direttive statali, regionali o dell'Autorità d'ambito.

Art. 3

Tariffe e condizioni di fornitura.

1. La tariffa e il relativo piano, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete pubblica da parte degli utenti sono determinati dall'Autorità in conformità alle vigenti norme in materia.
2. L'Autorità approva il Regolamento d'utenza di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante al presente atto, ove sono anche dettagliate la tariffa, le relative modalità di applicazione e riscossione. Alle modificazioni del Regolamento si applica il successivo articolo 12.

Art. 4

Carta dei servizi e legittimazione degli utenti.

1. Il gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 27 gennaio 1994, a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti,

riferendo all'Autorità d'ambito i risultati e le relative procedure.2. L'inadempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei servizi e del Regolamento d'utenza vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere quanto meno il previsto pagamento di una penale di valore non inferiore a quella indicata al successivo articolo 18, comma 2 per il ritardo nella gestione, salvo l'eventuale maggiore risarcimento per essi previsto. A garanzia del pagamento dei succitati obblighi il gestore stipula polizza fideiussoria per un valore non inferiore a lire³. Il gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata del servizio uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente.4. Il gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'ambito.

Capo II - I poteri dell'Autorità d'ambito

Art. 5

Atti dell'Autorità.

1. L'Autorità d'ambito determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e programmi e con l'emanazione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.
2. Gli atti dell'Autorità d'ambito e relative modificazioni vincolano il gestore, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui al successivo articolo 12.

Art. 6

Piani e programmi.

1. Il Programma degli interventi ha ad oggetto per l'intero Ambito lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti e degli impianti.
2. Il Piano economico - finanziario della gestione del servizio idrico integrato accompagna il Programma degli interventi ed è redatto secondo i modelli di cui all'Allegato C.

Art. 7

Direttive ed atti di interpretazione.

1. L'Autorità d'ambito può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto e dei piani o programmi dell'Autorità.
2. Gli Uffici dell'Autorità d'ambito possono emanare atti di interpretazione delle modalità di

gestione dei servizi che meglio rispondano agli interessi degli utenti e degli enti costitutivi dell'Autorità.

Art. 8

Controllo sull'erogazione del servizio.

1. L'Autorità d'ambito, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.
2. Fermo restando il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legge, il gestore presenta all'Autorità d'ambito entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione sull'attuazione degli atti dell'Autorità ed in particolare del Programma degli interventi e del relativo Piano economico - finanziario, allegando i documenti a tal fine necessari e gli altri documenti espressamente richiesti.
3. Nella relazione sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento.

Art. 9

Vigilanza sulla gestione.

1. L'Autorità d'ambito può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
2. I Sindaci degli enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità o suoi incaricati anche ai sensi dell'articolo 26 della L. n. 36 del 1994, nonché dell'articolo 11 della L.R. n. 13 del 1997.
4. In caso di inadempimento ed ove l'interesse pubblico lo esiga l'Autorità d'ambito può disporre, previa diffida, che l'esercizio del servizio oggetto del presente atto avvenga in via sostitutiva e in danno del gestore.

Capo III

Obblighi, oneri e legittimazione del gestore

Art. 10

Obblighi di gestione.

1. Il gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di efficienza ed efficacia del servizio, osservando l'equilibrio economico - finanziario della gestione di cui all'Allegato D.

2. Il gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare le direttive, i piani e i programmi e gli atti di interpretazione dell'Autorità nei limiti indicati dai precedenti articoli 6 e 7, nonché dal successivo articolo 12.

3. Il gestore, in osservanza del principio della separazione tra attività di gestione del servizio idrico integrato e costruzione di cui all'articolo 1, si obbliga a dare attuazione al Programma degli interventi

garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico - finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative secondo i modelli indicati dall'Allegato E.

4. Il gestore è tenuto a pagare all'Autorità d'ambito un canone annuo per l'affidamento del servizio definito in lire

Art. 11

Controllo degli scarichi in pubbliche fognature.

1. Il gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Autorità d'ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.

Art. 12

Oneri di servizio pubblico.

1. Il gestore può opporsi agli atti dell'Autorità quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali aggravii economici nella gestione del servizio,

con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.

2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'ambito al gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che

tali attività possono assicurare.

3. L'opposizione presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'ambito entro i successivi tre mesi, è sciolta dall'interessato secondo

le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto.

Art. 13

Beni destinati al pubblico servizio.

1. Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.
2. Il gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto.
3. Il gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. Il gestore acquisisce le provviste, i materiali di magazzino e gli automezzi che sono connessi alla gestione del servizio secondo i relativi prezzi di mercato, individuati in contraddittorio con l'Autorità d'ambito.

Art. 14

Inventario dei beni.

1. Il gestore tiene un registro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali, essenziali alla gestione del servizio, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità, nonché la conformità alle norme vigenti.
2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all'Autorità d'ambito, anche per estratto.
3. L'inventario è costituito in prima redazione in contraddittorio tra l'Autorità d'ambito e il gestore.

Art. 15

Strade e beni in proprietà degli enti pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutta la durata del rapporto, gli enti costitutivi dell'Autorità d'ambito non permettono a terzi di realizzare opere che interferiscano con gli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza l'autorizzazione del gestore. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza delle norme indicate all'Allegato F.
2. Gli enti proprietari e per essi l'Autorità d'ambito concedono al gestore per tutta la durata del rapporto l'uso degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio. Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti proprietari.
3. Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico sono pagati dal gestore

direttamente agli enti proprietari in conformità alle leggi vigenti.

Art. 16

Legittimazione.

1. Il gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere ai terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.
2. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il gestore subentra nei rapporti di lavoro esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto ed inerenti alle gestioni ad esso affidate, salvo diversa disposizione di legge regionale.
3. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorità d'ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
4. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio il gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.

Capo IV

Vicende del rapporto di gestione

Art. 17

Durata, modificazione e cessione del rapporto.

1. Il presente atto integra la disciplina giuridica della forma di gestione del servizio prescelta dall'Autorità d'ambito e ne segue le relative vicende giuridiche, ivi compreso il compimento del termine indicato per ciascuna di esse.
2. Gli effetti economici derivanti dall'esecuzione di oneri di servizio pubblico possono essere oggetto di revisione periodica secondo le norme indicate al precedente articolo 12.
3. L'attribuzione del servizio pubblico non può essere oggetto di cessione, concessione o sub-concessione a terzi.

Art. 18

Inadempimento parziale

1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive dell'Autorità d'ambito sono contestati per

iscritto al gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.2. Il gestore è tenuto al pagamento all'Autorità d'ambito di una penale per ogni ora o frazione di essa di ritardo nell'adempimento del servizio all'utenza, pari a lire per un massimo di n.utenti, pari a lire per un massimo di n.utenti,,

fermo restando il diritto degli utenti di ottenere il pagamento della penale e del risarcimento dell'ulteriore maggior danno disciplinato dal precedente articolo 4.3. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari a lire per ogni mese o frazione di esso di ritardo nell'adempimento degli atti dell'Autorità d'ambito.4. Ove il ritardo sia relativo all'attuazione del Programma degli interventi la penale di cui al comma precedente non può essere inferiore per ogni anno al 5% del valore dell'investimento iscritto nel Programma nell'anno medesimo e non realizzato; la penale non estingue il diritto dell'Autorità d'ambito di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo articolo 19, comma 4.

Art. 19

Decadenza e risoluzione del rapporto.

1. Il rapporto cessa per decadenza ed è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o sub-concessione a terzi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997, il rapporto cessa per decadenza ed è inoltre risolto di diritto ove il gestore assuma direttamente o indirettamente, anche congiuntamente ad altri, una gestione del servizio idrico integrato che copra più del 60% della popolazione residente nella Regione Piemonte.
3. L'Autorità d'ambito può risolvere il rapporto qualora il gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni

di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze del presente disciplinare, della Carta dei Servizi o delle legittime disposizioni dell'Autorità.

4. La mancata attuazione del Piano degli interventi, oltre alla penale di cui al precedente articolo 18, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta il gestore sia stato inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto stesso.

Art. 20

Obblighi e garanzie.

1. Ferma restando la disciplina infra indicata sul riscatto di cui al successivo articolo 21, alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato

di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al buon funzionamento del servizio.

2. Gli altri contratti, i debiti e crediti relativi alla gestione del servizio sono trasferiti al nuovo gestore ai sensi degli articoli 2558 - 2560 del Codice civile.

3. Le garanzie finanziarie ed assicurative seguono le prescrizioni e le altre cause di cessazione delle obbligazioni e con il consenso dell'Autorità possono essere ridotte in ragione di esse.

Art. 21

Riscatto.

1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del relativo regolamento di esecuzione, spetta al concessionario una indennità nei limiti indicati al comma successivo.

2. L'indennità è pari al valore del capitale apportato dal concessionario e non ancora ammortizzato, maggiorato del profitto che gli viene a mancare, definito nella misura della media dei profitti industriali annui dell'ultimo quinquennio che questi ha dichiarato ai fini delle imposte dirette per il ramo d'affari oggetto del presente atto, moltiplicato per il numero di anni che residuano alla scadenza della concessione, sino ad un massimo di quattro.

3. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun ente. In ogni caso ai privati che partecipano alla gestione non spettano valori di liquidazione proporzionalmente superiori a quelli indicati al comma precedente.

Art. 22

Clausola compromissoria.

1. Qualunque controversia tra l'Autorità d'ambito ed il gestore in ordine ai rapporti derivanti dal

presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita

all'autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall'Autorità

d'ambito, l'altro dal gestore ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale

ove ha sede l'Autorità, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi venti giorni dall'invito stesso.

2. Gli arbitri decideranno secondo diritto garantendo il contraddittorio tra le parti.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 23

Concessioni preesistenti salvaguardate dalla legge.

1. All'Allegato G del presente atto sono indicate le gestioni che la legge ha salvaguardato sino alla scadenza per esse prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L. n. 36 del 1994.

2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo articolo 26.

3. Il presente atto è comunicato ai legali rappresentanti dei concessionari indicati al comma 1.

Art. 24

Gestioni salvaguardate dall'Autorità

1. All'Allegato H della presente convenzione sono indicate le gestioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997, sono state salvaguardate dall'Autorità d'ambito, poiché la medesima non ha provveduto alla individuazione di un gestore unico per l'intero ambito.

2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato all'articolo 26.

3. I titolari delle gestioni salvaguardate dall'Autorità sottoscrivono il presente atto unitamente al gestore prescelto per il coordinamento della gestione dell'intero ambito e ne assumono i relativi obblighi con riferimento al territorio e alla parte di servizio oggetto di salvaguardia.

Art. 25

Gestore d'ambito

1. I gestori indicati all'articolo precedente si

obbligano entro anni dalla

sottoscrizione del presente atto a pervenire ad una struttura unitaria che per l'intero ambito assuma gli obblighi di

cui alla presente convenzione. 2. Decorso infruttuosamente il termine indicato al comma precedente, le gestioni ivi indicate

decadono di diritto dal rapporto a seguito della deliberazione dell'Autorità d'ambito che provvede sulla nuova gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito, la quale ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 26

Coordinamento delle gestioni

1. Il gestore si impegna a rispettare le disposizioni di coordinamento definite dal modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito, la cui prima formulazione costituisce l'Allegato I della presente convenzione.
2. L'Autorità d'ambito definisce con direttiva il coordinamento della pluralità di produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione del servizio all'utenza.

Art. 27

Cessazione delle gestioni in salvaguardia

1. Ogni qualvolta cessi per qualsiasi causa il preesistente rapporto giuridico salvaguardato dalla legge o per atto dell'Autorità d'ambito, il gestore unico o quello con poteri di coordinamento subentra nella gestione alle stesse condizioni indicate dal presente atto.

Allegato A

Territorio di gestione del servizio idrico integrato (2)

(2) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato B

Regolamento d'utenza (3)

(3) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato C

Modelli per la redazione del conto economico e del piano economico - finanziario degli investimenti

Breve introduzione alle tabelle.

Il piano finanziario è la specificazione annuale dei flussi di cassa connessi alla gestione ordinaria e alla realizzazione del piano di investimenti proposto dal gestore, che dovrà essere articolato non solo

per anno,

ma anche per singoli progetti, secondo i criteri fissati dall'Autorità d'Ambito.

Il conto economico ed il piano finanziario sono costruiti secondo i normali criteri contabili aziendali.

Le voci singole sono state enucleate in modo da mettere in risalto le peculiarità economiche del settore dell'acqua, nonché i contenuti economici e finanziari della convenzione.

Il quadro dei principi contabili e delle ipotesi economiche è fondamentale, non solo per la comprensione dei due precedenti documenti. Esso esplicita infatti i principali contenuti economici e finanziari della proposta effettuata dal gestore. In tal modo, esso mette in grado l'Autorità d'ambito di valutare e confrontare le proposte di assunzione del servizio e, successivamente - una volta individuato il gestore - di controllare la rispondenza della sua attività ai contenuti della convenzione.

In particolare, il quadro dei principi contabili e delle ipotesi economiche mette in evidenza:

- a) la tariffa proposta (ed applicata) in ogni anno del periodo di convenzione per ogni categoria di utenza individuata. Il tasso di incremento della tariffa costituisce infatti - a parità degli indicatori qualitativi del servizio - il principale indice di efficienza economica del gestore.
- b) le ipotesi assunte circa la dinamica delle principali poste relative ai costi di esercizio e a quelli finanziari, quali la dinamica del costo del personale, quella del costo dell'energia, i tassi di interesse, ecc. La loro osservazione permette all'autorità d'ambito di verificare sia l'efficienza della gestione, che di controllare la plausibilità delle ipotesi circa l'andamento delle principali variabili economiche e finanziarie che possono influire sulla gestione.
- c) la consistenza complessiva e il dettaglio di due delle tre componenti di costo - i costi operativi e gli oneri di ammortamento - sui quali va calcolata la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato (D.M. 1° agosto 1966). L'entità della terza componente può essere agevolmente

individuata nel conto economico e nel piano finanziario.

Allegato D

Criteri di efficienza del servizio idrico integrato (4)

(4) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato E

Garanzie finanziarie ed assicurative (5)

(5) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato F

Norme sull'utilizzazione del sottosuolo pubblico (6)

(6) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato G

Concessioni preesistenti fatte salve a norma dell'articolo 10, comma 3 della l. 36/1994 (7)

(7) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato H

Organismi di gestione salvaguardate dall'Autorità d'ambito (8)

(8) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato I

Modello organizzativo di gestione (9)

(9) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.